



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Id: 68112031

Rep: PCM|SNA_DECRETO|1051|2026

DECRETO N. 67/2026

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, relativo ai poteri e alle responsabilità dei dirigenti;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e, in particolare, l'articolo 8, così come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto -legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con il quale è istituita la figura del Segretario generale e sono disciplinati i relativi compiti e attribuzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante «Regolamento sul riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 12 ottobre 2022, foglio n. 2535, con il quale è stata approvata la delibera SNA 9 settembre 2022, n. 1, concernente l'organizzazione e il funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2026, con il quale il Prof. Avv. Gennaro Terracciano è stato nominato Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di quattro anni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2026, con il quale il dott. Francesco Spada è stato nominato Segretario generale della Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data del provvedimento e per la durata di quattro anni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2026, con cui è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione ("PIAO") della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2026-2028;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro», ed in particolare gli articoli 16 («Delega di funzioni»), 17 («Obblighi del datore di lavoro non delegabili») e 18 («Obblighi del datore di lavoro e del dirigente»);

VISTO il decreto del Segretario generale della Scuola nazionale dell'amministrazione 14 aprile 2025, n. 25, con il quale è stato conferito al cons. Filippo Guagnano l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell'Ufficio affari generali;

RITENUTO necessario integrare e completare il sistema dell'autosufficienza dell'organizzazione della Scuola e pertanto procedere all'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 81/2008, individuando il soggetto che per competenza e professionalità posseggia i requisiti del delegato del datore di lavoro;

RITENUTO quindi di delegare al cons. Filippo Guagnano, coordinatore dell'Ufficio affari generali della SNA, in ragione degli specifici compiti dal medesimo esercitati, le funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previste dall'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008;

DECRETA

Articolo 1

(Delega di funzioni al Coordinatore dell'Ufficio affari generali)

1. A decorrere dalla data del presente decreto e ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al cons. Filippo Guagnano, coordinatore dell'Ufficio affari generali della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), sono delegate le funzioni del datore di lavoro di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, comma 1, lettere a), d), e), f), g), g-bis), h), i), l), q), r), s), t) e aa) di seguito elencate:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL SEGRETARIO GENERALE

istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque, assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

2. Al cons. Filippo Guagnano sono altresì delegate le funzioni del datore di lavoro di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, lettere a), b), c), d) ed e).

Articolo 2

(Autonomia di spesa, subdeleghe e vigilanza)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 81/2008, il cons. Filippo Guagnano dispone di autonoma capacità di spesa nell'ambito dei capitoli di bilancio pertinenti attribuiti alla Scuola.
2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, il delegato può delegare, previa intesa con il Segretario Generale, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni previste dalla legge. Il soggetto subdelegato non può, a sua volta, delegare le funzioni ricevute. La delega di funzioni da parte del coordinatore dell'Ufficio affari generali non esclude l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
3. Restano fermi in capo al Segretario Generale, in qualità di datore di lavoro, gli obblighi non delegabili di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 81/2008:
 - a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL SEGRETARIO GENERALE

- b. la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).
4. Resta fermo l'obbligo di vigilanza in capo al Segretario Generale sul corretto espletamento delle funzioni delegate. A tal fine, il cons. Filippo Guagnano riferisce periodica e puntuale informativa in merito alle attività svolte in attuazione della presente delega.

Articolo 3

(Pubblicazione e trasparenza)

1. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo secondo le disposizioni vigenti.
2. La presente delega è pubblicata, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, sul sito internet istituzionale e sulla rete intranet della Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

Roma, 17/09/2026

Il Segretario Generale

Francesco Spada

Per accettazione

(il coordinatore dell'Ufficio affari generali)

Filippo Guagnano

FILIPPO GUAGNANO

Francesco Spada

17-09-2026 | 19:34:08 CEST

17-09-2026 | 23:10:39 CEST